SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 21 novembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CORTE COSTITUZIONALE

DELIBERAZIONE 19 novembre 2008.

Rettifica del comma 6 dell'articolo 17 delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale», approvate il 7 ottobre 2008.

LA CORTE

Visti gli articoli 14, primo comma, e 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visto l'articolo 17 delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» approvate il 7 ottobre 2008 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 7 novembre 2008;

Considerato che erroneamente non è stato riprodotto l'inciso che era nel comma 3 dell'articolo 18 delle precedenti Norme e che si riferiva all'approvazione del testo delle sentenze in camera di consiglio («il cui testo è stato approvato dal collegio in camera di consiglio»).

Delibera

di rettificare il comma 6 dell'articolo 17 delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» approvate il 7 ottobre 2008 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 7 novembre 2008, come segue:

«Art. 17

Deliberazione delle ordinanze e delle sentenze

...*Omissis*...

6. Le ordinanze e le sentenze, il cui testo è stato approvato dal collegio in camera di consiglio, sono sottoscritte dal Presidente e dal Giudice redattore».

Il Presidente: FLICK

08A08761

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 2008.

Disposizioni urgenti di protezione civile per incrementare le attività di raccolta differenziata, il conferimento nonché lo smaltimento di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio nel territorio della regione Campania. (Ordinanza n. 3715).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 dei citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, che prevede misure per incentivare il conferimento di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio;

Ravvisata la necessità di definire specificamente le modalità attuative del conferimento di singole tipologie di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio al fine di incrementare forme spontanee di raccolta differenziata;

Visti gli esiti dalla riunione con i rappresentanti del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) dell'11 novembre 2008;

Sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

Dispone:

Art. 1.

1. Allo scopo di garantire l'attuazione delle misure specifiche per la soluzione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, mediante le più speditive procedure inerenti la raccolta differenziata nonché al fine di definire in fase

di prima attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 misure sperimentali di incentivazione per il conferimento di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio, i consumatori, le associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale e nazionale della Protezione civile e le comunità religiose della regione Campania, sono autorizzati ad effettuare il conferimento in modo separato delle singole tipologie di imballaggi: alluminio, acciaio, plastica, carta e vetro, di prima fascia qualitativa - senza impurità, nella misura massima di 100 chilogrammi al giorno, *pro-capite*, presso le piattaforme convenzionate con il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e con i Consorzi di filiera.

2. Il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) ed i Consorzi di filiera provvedono all'individuazione delle piattaforme, rispondenti ai requisiti di legge, al fine di rendere fruibili tali strutture ai soggetti indicati al comma 1.

3. Il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) ed i Consorzi di filiera provvedono, entro il 1º dicembre 2008, ad allestire all'interno delle piattaforme l'area destinata al conferimento di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio da parte dei soggetti indicati al comma 1, con idonei beni strumentali necessari alla ricezione del materiale ivi conferito, per le operazioni di misurazione, di registrazione di carico e scarico degli imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio, di identificazione dell'utenza e di liquidazione.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 valutati in euro 500.000,00 si provvede a valere sulla disponibilità del fondo di cui all'art. 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

5. L'elenco delle piattaforme attrezzate già abilitate alla ricezione delle singole tipologie di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio da parte dei soggetti indicati al comma 1 è pubblicato, unitamente alla indicazione della collocazione geografica, nel sito web della struttura del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'emergenza rifiuti nella regione Campania.

6. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza i comuni della regione Campania, con la collaborazione della struttura del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'emergenza rifiuti nella regione Campania e l'ANCI Campania individuano, in deroga ai vigenti strumenti urbanistici, apposite aree da attrezzare, in base a procedimenti autorizzatori da definirsi entro dieci giorni dalla loro instaurazione, anche a valere sui Fondi POR annualità 2000/2006 misura 1.7, impegnati e non utilizzati, per il conferimento di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 aprile 2008, dandone adeguata pubblicità anche attraverso il sito web di cui al comma 5.

Art. 2.

1. Per tutta la durata dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, presso ciascuna piattaforma individuata ai sensi dell'art. 1, il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) ed i Consorzi di filiera utilizzano proprio personale per l'identificazione dell'utenza, la pesatura del materiale conferito, la corresponsione dell'indennizzo quantificato secondo i parametri indicati dall'art. 3, comma 2, ed il rilascio del documento a titolo di ricevuta fiscale, per un massimo di quaranta ore settimanali.

2. Il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) ed i Consorzi di filiera, direttamente o tramite terzi, possono attivare presso ciascuna piattaforma sistemi di controllo della regolarità dei conferimenti effettuati e delle registrazioni.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile può assicurare l'ausilio delle associazioni nazionali di volontariato per l'attuazione della presente ordinanza di protezione civile.

4. Il conferimento di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio, presso le piattaforme può essere effettuato secondo le seguenti modalità: martedì e giovedì dalle ore 14 alle ore 17, sabato dalle ore 9 alle ore 13.

Art. 3.

1. Ai soggetti che conferiscono, presso le piattaforme le frazioni di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio, è corrisposto un indennizzo forfetario da parte del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e dei Consorzi di filiera, determinato per tipologia di materiale conferito ed in funzione del peso riconosciuto.

2. Il suddetto indennizzo è calcolato in euro/quintali nella misura pari al 70% dei corrispettivi erogati per le singole tipologie di materiali dal Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e dai Consorzi di filiera ai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi del vigente accordo-quadro sottoscritto in data 14 dicembre 2004 con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

3. Per ogni quintale conferito presso la piattaforma l'indennizzo è pari per l'alluminio ad euro ventotto ed ottanta centesimi, per l'acciaio ad euro cinque e sessantatre centesimi, per la plastica ad euro diciotto e novantatre centesimi, per la carta ad un euro ed ottantaquattro centesimi e per il vetro a due euro e diciassette centesimi.

4. Il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) ed i Consorzi di filiera sono tenuti a porre in essere tutte le iniziative necessarie allo scopo di erogare il corrispettivo agli aventi diritto a decorrere dal termine di cui all'art. 1, comma 3, e sono autorizzati all'attivazione di un apposito sistema di carte elettroniche ricaricabili.

5. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'emergenza rifiuti nella regione Campania può stipulare convenzioni di sponsorizzazione con primari operatori economici per individuare ulteriori forme di incentivazione a favore dei soggetti che contribuiscono volontariamente all'incremento della raccolta differenziata di cui all'art. 1, comma 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A08733

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 5 maggio 2008.

Modifica del provvedimento 31 gennaio 2007 di accreditamento della società cooperativa sociale onlus «Risorsa cittadino», in Forlì, tra i soggetti abilitati a tenere corsi di formazione, previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del 1° aprile 2008 pervenuta in pari data, con la quale il dott. Mauro Julini nato a Varallo l'11 agosto 1958, in qualità di legale rappresentante della società cooperativa sociale onlus «Risorsa cittadino» chiede che venga inserito il nominativo di un ulteriore formatore abilitato a tenere corsi di formazione per la stessa società;

Visto il PDG 31 gennaio 2007, con il quale è stato disposto l'accreditamento della società cooperativa sociale onlus «Risorsa cittadino», con sede legale in Forlì, Galleria Mazzini n. 15, PI. 03276320409 tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n, 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Verificato che il formatore nella persona di:

prof. Chiarloni Sergio nato a Viareggio il 1° giugno 1936, è in possesso dei requisiti richiesti per tenere corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

La modifica del PDG 31 gennaio 2007, con il quale è stato disposto l'accreditamento della società cooperativa sociale onlus «Risorsa cittadino», con sede legale in Forlì, Galleria Mazzini n. 15, P.I. 03276320409, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di una ulteriore unità: prof. Chiarloni Sergio.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 5 maggio 2008

p. *Il direttore generale:* RETTURA

08A08735

PROVVEDIMENTO 5 maggio 2008.

Modifica del provvedimento 18 maggio 2007 di iscrizione nel Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della società «Concilia S.r.l.», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Viste l'istanza del 16 aprile 2008, pervenuta il 21 aprile 2008 con la quale il rag. Massimo Cerasa, nato a Viterbo il 18 settembre 1963, in qualità di legale rappresentante della società «Concilia S.r.l.», chiede che venga inserito un ulteriore conciliatore;

Visto il PDG 18 maggio 2007 con il quale la società «Concilia S.r.l.», con sede legale in Roma, via Eusebio Chini n. 69, codice fiscale e partita IVA n. 0285340546 è stata iscritta, dalla data del provvedimento, al n. 8 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *f)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori avv. Alessandro Bruni, nato a Viterbo il 13 ottobre 1973;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

La modifica del PDG 18 maggio 2007 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della società «Concilia S.r.l.», con sede legale in Roma, via Eusebio Chini n. 69, codice fiscale e partita IVA n. 02825340546, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettera *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ampliato di una ulteriore unità: avv. Alessandro Bruni.

Resta ferma l'iscrizione al n. 8 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 5 maggio 2008

p. *Il direttore generale:* RETTURA

08A08734

PROVVEDIMENTO 7 maggio 2008.

Accreditamento dell'associazione onlus «Accademia Eraclitea degli Studi», in Catania, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 23 ottobre 2007, prot. DAG 5/11/2007 0140765.E, integrata in data il 29 gennaio 2008, 5/0472008 e 22 aprile 2008 con la quale il dott. Marcello Incognito nato a Catania il 23 maggio 1963, in qualità di legale rappresentante dell'associazione onlus «Accademia Eraclitea degli Studi» con sede legale in Catania, corso delle Province n. 203 c.f. 93100400873, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della predetta associazione tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere i corsi di formazione sopra citati;

Atteso che i requisiti posseduti dall'associazione onlus «Accademia Eraclitea degli Studi», risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 del responsabile del registro degli organismi di conciliazione;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea in Catania, corso delle Province n. 203, piano terra;

che i formatori nelle persone di: avv. Distefano Santi nato a Catania il 4 giugno 1951, prof. Faraci Rosario Francesco Antonio nato a Catania il 22 aprile 1966, prof. Baglieri Daniela nata a Vittoria (Ragusa) il 15 agosto 1967, avv. Castorina Emilio Salvatore nato a Catania il 29 luglio 1963, sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

L'accreditamento dell'associazione onlus «Accademia Eraclitea degli Studi», con sede legale in Catania corso delle Province n. 203, c.f. 93100400873, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 7 maggio 2008

p. *Il direttore generale:* RETTURA

08A08736

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 settembre 2008.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Teramo.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228 e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visto l'art. 1, commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), così come sostituito dall'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), che ha disposto la soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) e l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle competenze del soppresso ispettorato ad uno o più ispettorati del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007, col quale, nelle more della revisione organizzativa di cui all'art. 1, comma 427, lettera *b)*, della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le competenze atte a realizzare il processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi, ai sensi della legge n. 1404/1956, nonché quelle necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il compimento di atti non differibili, sono state attribuite all'Ispettorato generale di finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in via transitoria, cinque uffici, ricompresi in apposito Settore enti in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, e la Fintecna - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A., sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti, nonché del relativo contenzioso, è affidata a detta Società alle condizioni indicate nella convenzione medesima, fermo restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1, del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1981, n. 331, con il quale è stata disposta la cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Teramo;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi da cui si rileva un disavanzo di € 68.881,81 ripianato con interventi finanziari a carico del conto corrente bancario intestato alla Federazione nazionale Coldiretti;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Teramo è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della Cassa predetta che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di € 68.881,81.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2008

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO

Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti della provincia di Teramo

Stato Patrimoniale

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA' E NETTO	IMPORTO
Avanzo della gestione liquidatoria	€ 261.436,46	Disavanzo alle consegne	€ 330.318,27
Disavanzo finale di liquidazione (1)	€ 68.881,81		
Totale a pareggio	€ 330.318,27	Totale a pareggio	€ 330.318,27

(1) il disavanzo finale di liquidazione di € 68.881,81 è stato già ripianato mediante interventi finanziari a carico della gestione liquidatoria della Federazione Nazionale Coldiretti, attraverso il relativo c/c bancario n. 202109 presso la B.N.L. di Roma

Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti della provincia di Teramo

conto economico

COSTI	IMPORTO	RICAVI	IMPORTO
Sopravvenienze passive	47.442,76	Proventi della liquidazione	20.073,50
Spese di liquidazione	43.768,84	Insussistenza di passività	373.861,02
Insussistenza di attività	41.286,46		
Totale costi	132.498,06	Totale ricavi	393.934,52
Disavanzo alle consegne	330.318,27	Disavanzo di liquidazione (1)	68.881,81
Totale a pareggio	462.816,33	Totale a pareggio	462.816,33

(1) il disavanzo finale di liquidazione di € 68.881,81 è stato già ripianato mediante interventi finanziari a carico della gestione liquidatoria della Federazione Nazionale Coldiretti, attraverso il relativo c/c bancario n. 202109 presso la B.N.L. di Roma

08A08457

DECRETO 25 settembre 2008.

Chiusura della gestione liquidatoria della Gestione e servizi per l'assicurazione contro le malattie dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visto l'art. 1, comma 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, (Finanziaria 2006) così come sostituiti dall'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), che ha disposto la soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) e l'attribuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle competenze del soppresso ispettorato ad uno o più ispettorati del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007, col quale, nelle more della revisione organizzativa di cui all'art. 1, comma 427, lettera *b)*, della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le competenze atte a realizzare il processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956 nonché quelle necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il compimento di atti non differibili sono state attribuite all'Ispettorato generale di finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in via transitoria, cinque Uffici, ricompresi in apposito Settore enti in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e la Fintecna - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A., sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti (IGED), nonché del relativo contenzioso è affidata a detta Società alle condizioni indicate nella convenzione medesima, fermo restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, sono stati individuati gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, concernente la nomina del commissario liquidatore della gestione e servizi per l'assicurazione contro le malattie dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1981, n. 331, recante la cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 29 novembre 1962, n. 1655, istitutiva dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della gestione e servizi per l'assicurazione contro le malattie dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di € 7.243.052,84;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Gestione e servizi per l'assicurazione contro le malattie dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'Ente predetto che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di € 7.243.052,84 che è stato già versato sul conto Entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2008

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO

GESTIONE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER GLI IMPIEGATI DELL'AGRICOLTURA

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

Situazione Patrimoniale

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Avanzo alle consegne	€ 7.795.782,05	Disavanzo della gestione liquidatoria	€ 552.729,21
		Avanzo finale di liquidazione (1)	€ 7.243.052,84
TOTALE	**€ 7.795.782,05**	**TOTALE**	**€ 7.795.782,05**

(1)L'avanzo finale di € 7.243.052,84 è stato già versato sul conto Entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368.

GESTIONE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER GLI IMPIEGATI DELL'AGRICOLTURA
BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

Conto Economico

COSTI	IMPORTO	RICAVI	IMPORTO
Sopravvenienze passive	€ 2.288,06	Sopravvenienze attive	€ 1.032.157,12
Costi di liquidazione	€ 3.170.280,59	Proventi della liquidazione	€ 1.747.719,72
Insussistenze di attività	€ 299.534,26	Insussistenze di passività	€ 139.496,86
TOTALE COSTI	**€ 3.472.102,91**	**TOTALE RICAVI**	**€ 2.919.373,70**
Avanzo finale di liquidazione (1)	**€ 7.243.052,84**	**Avanzo alle consegne**	**€ 7.795.782,05**
TOTALE	**€ 10.715.155,75**	**TOTALE**	**€ 10.715.155,75**

(1)L'avanzo finale di € 7.243.052,84 è stato già versato sul conto Entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368.

08A08456

DECRETO 10 novembre 2008.

Tasso di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti, ai sensi della legge 18 dicembre 1986, n. 891, recante disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori della prima casa di abitazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 18 dicembre 1986, n. 891, e, in particolare, l'art. 5 come novellato dall'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 136 e successive modificazioni, il quale prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti con periodicità annuale, anche in deroga ai limiti indicati dall'art. 2 della legge medesima i tassi da applicare alle rate ed alle estinzioni anticipate dei mutui per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa previsti dalla legge medesima;

Considerato che, ai sensi della citata disposizione legislativa il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella determinazione dei predetti tassi tiene conto dell'evoluzione del tasso ufficiale di sconto, garantendo comunque l'equilibrio economico del fondo;

Considerato, altresì, che i tassi non possono comunque superare, di norma, di più di un punto il tasso ufficiale di sconto;

Considerato che il tasso ufficiale di sconto è stato sostituito dal tasso ufficiale di riferimento e che questo è stato fissato con provvedimento della Banca Centrale Europea in data 6 giugno 2007 nella misura del 4 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 891 del 1986, il quale prevede che il tasso di ammortamento annuo è comprensivo del corrispettivo spettante agli Istituti di credito per il servizio prestato;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 11 febbraio 1987, con il quale è stato approvato lo schema generale di convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di credito per la concessione dei mutui fondiari previsti dalla legge n. 891 del 1986;

Considerato che nel predetto schema di convenzione è stabilito, all'art. 12, che spetta all'istituto di credito per i compiti da esso svolti un compenso semestrale pari a 0,40 punti per ogni cento lire di capitale mutuato per l'intera durata del mutuo, oltre al periodo di preammortamento;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 23 settembre 1989, con il quale è stato approvato lo schema di atto modificativo delle convenzioni stipulate tra la Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di credito, ai sensi della legge n. 891 del 1986;

Visto l'art. 7-*bis* della legge n. 891 del 1986 che ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 1999, il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti delle attività e passività del fondo speciale con gestione autonoma;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e, in particolare, l'art. 5, ai sensi del quale la Cassa depositi e prestiti si è trasformata in società per azioni con la denominazione di «Cassa depositi e prestiti società per azioni» (CDP S.p.A.);

Visto l'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 3 dicembre 2003, il quale prevede, al comma 4, lettera *g)* che il Ministero dell'economia e delle finanze subentra alla Cassa depositi e prestiti nei rapporti in essere alla data della sua trasformazione, tra i quali quelli derivanti dalla legge 18 dicembre 1986, n. 891 e dalle convenzioni stipulate in attuazione alla medesima legge e, al comma 5, che i rapporti trasferiti restano regolati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dai provvedimenti e dalle convenzioni applicabili al momento del trasferimento;

Visto, altresì, l'art. 4, comma 2, lettera *c)* del predetto decreto ministeriale 5 dicembre 2003, il quale prevede, tra l'altro, che per l'esercizio della funzione inerente alla gestione dei rapporti trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze la CDP S.p.A provvede a rappresentare a tutti gli effetti il Ministero medesimo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla rata scadente il 30 giugno 2008 il tasso di interesse da applicare per il calcolo della rata massima di cui all'art. 2, commi 1 e 3, all'art. 5, comma 1 e all'art. 7, comma 3, della legge 18 dicembre 1986, n. 891 è determinato nella misura del 4,5 per cento.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, in caso di estinzione anticipata del mutuo il residuo debito viene rimborsato al tasso di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2008

Il Ministro: TREMONTI

08A08646

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Costanza Paddeu, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della signora Costanza Paddeu, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso l'Istituto di Formazione Europa S.r.l. di Cagliari, affiliato ad A.E.S. S.r.l di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Costanza Paddeu, cittadina italiana, nata a Nuoro in data 17 gennaio 1987, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 ottobre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A08573

DECRETO 24 ottobre 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Nuovo consorzio regionale per le ACLI - Società cooperativa», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2004 con la quale la Società cooperativa «Nuovo consorzio regionale per le ACLI - Società cooperativa» con sede in Roma, è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Gilberto Bargellini;

Viste le risultanze del verbale della relazione del commissario governativo in data 19 novembre 2007, e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Nuovo consorzio regionale per le ACLI - Società cooperativa» con sede in Roma, costituita in data 10 maggio 1993, con atto a rogito del notaio dott. Giorgio Intersimone di Roma, numero REA RM-773571 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Ivano Tozzi, nato a Roma il 4 giugno 1961, residente in Roma, via Flaminia n. 388, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A08568

DECRETO 24 ottobre 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Samarcanda cooperativa sociale - ONLUS», in Castelsantangelo sul Nera, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della revisione effettuata in data 30 dicembre 2007 dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Samarcanda cooperativa sociale - ONLUS» con sede in Castelsantangelo sul Nera (Macerata), costituita in data 27 marzo 2000 con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Belogi, n. REA 148950 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Michela Caniglia, nata a Macerata il 24 luglio 1973, con studio in Recanati (Macerata), via delle Concie, 3 ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A08569

DECRETO 24 ottobre 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Neogeo - Piccola società cooperativa a r.l.», in Potenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di accertamento in data 24 giugno 2006, effettuata dal revisore incaricato dal Ministero delle attività produttive e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto. l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Neogeo - Piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Potenza, costituita in data 25 ottobre 1995, con atto a rogito del notaio dott. Gatti di Potenza numero REA PZ-85808, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Luigi Lauria, nato a Nocera Inferiore (Salerno) il 23 aprile 1976, residente in Chiaromonte (Potenza), via Antonio Pozzi n. 37, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A08570

DECRETO 24 ottobre 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio Casa tra società cooperative edilizie a r.l.», in Potenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di accertamento in data 15 settembre 2006, effettuata dal revisore incaricato dall'Unione nazionale cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Consorzio Casa tra società cooperative edilizie a r.l.» con sede in Potenza, costituita in data 17 marzo 1983, con atto a rogito del notaio dott. Giuliani di Potenza, numero REA PZ-63322, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Massimiliano Carnevale, nato a Chiaromonte (Potenza) il 10 luglio 1970, residente in Francavilla sul Sinni (Potenza), alla contrada S. Elania n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A08571

DECRETO 24 ottobre 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Sogno Soc. coop. a r.l.», in Potenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di accertamento in data 15 settembre 2006, effettuata dal revisore incaricato dall'Unione nazionale cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Sogno soc. coop. a r.l.» con sede in Potenza, costituita in data 19 novembre 1980, con atto a rogito del notaio dott. Gatti di Potenza, numero REA PZ-58426, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e l'avv. Giuseppe Musacchio, nato a Vaglio Basilicata (Potenza) il 24 marzo 1965, con studio in Potenza, via A. Vespucci n. 24, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 200l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A08572

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 novembre 2008.

Conferimento, al Consorzio tutela vini DOC Collio, dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto per la DOC «Carso».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale dell'11 settembre 1996 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Carso» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto n. 403 del 7 marzo 2008 della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna della regione Friuli-Venezia Giulia, con il quale è stato individuato il Consorzio tutela vini DOC Collio, con sede legale in Gorizia via Gioacchino Rossini n. 8 e sede amministrativa in Cormons (Gorizia) via Antonio Gramsci n. 2/4, quale organismo di controllo del V.Q.P.R.D. «Collio»;

Considerato che il piano di controllo ed il tariffario presentato dall'organismo di controllo sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 24 settembre 2008 presso questo ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato organismo di controllo, del MIPAAF - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore, e della regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la documentazione agli atti dell'ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, inoltrata dal Consorzio tutela vini DOC Collio, e il parere favorevole espresso dal rappresentante della regione Friuli-Venezia Giulia sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 24 settembre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione del Consorzio tutela vini DOC Collio istante, ai sensi dell art. 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio tutela vini DOC Collio, con sede legale in Gorizia via Gioacchino Rossini n. 8 e sede amministrativa in Cormons (Gorizia) via Antonio Gramsci n. 2/4, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOC «Carso», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio tutela vini DOC Collio autorizzato, di seguito denominato «organismo di controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo, i processi produttivi ed i prodotti certificati nelle predette denominazioni di origine rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione approvati con i decreti indicati nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le provincie ed i comuni competenti per il territorio di produzione delle predette denominazioni di origine, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per i territori di produzione sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento all'organismo di controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio di produzione possono delegare l'organismo di controllo autorizzato per le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per le predette denominazioni di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) per la DOC indicata all'art. 1, comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nel piano di controllo presentato dall'organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'organismo di controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano di controllo, il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione e dell organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. Il consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

3. Il consorzio autorizzato dovrà richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino V.Q.P.R.D., ed atte a divenire V.Q.P.R.D., detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotato nella contabilità obbligatoria di cantina.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A08574

DECRETO 4 novembre 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Ente tutela vini di Romagna», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/1990 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 6 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 243 del 18 ottobre 2005 con il quale al laboratorio «Ente tutela vini di Romagna», ubicato in Faenza (Ravenna), corso Garibaldi n. 2, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 22 ottobre 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 luglio 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Ente tutela vini di Romagna», ubicato in Faenza (Ravenna), corso Garibaldi n. 2, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 luglio 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2008

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13, par 5.2 e 5.3
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22, par. 2
Alcalinità ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 10
Anidride solforosa libera	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25, par 2.2.3.1 + MP06 rev. 2 2002
Anidride solforosa totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25 par 2.2.3.3 + MP05 rev. 2 2002
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Esame microscopico	DM 12/03/1986 GU n. 161 14/07/1986 Cap. II
Esame organolettico	DM 12/03/1986 GU n. 161 14/07/1986 Cap. I + DM 25/07/2003 GU n. 210 10/09/2003
Estratto secco totale, estratto non riduttore	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4 e allegato 5
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1 + Reg. CE 355/2005 par. 4c
Metanolo	OIV MA-F-AS312-03-METHAN 2006 pto 3
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Saggio stabilita' prova all'aria	DM 12/03/1986 GU n. 161 14/07/1986 Cap. III p.to 3.3
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12
Sovrapressione	Reg. CEE 2676/1990 allegato 37 bis + Reg. CE 1293/2005 allegato 2
Titolo alcolometrico totale	DPR n. 162 12/02/1965 Cap. I GU SO n 73 23/03/1965 + MP04 rev. 3 2004
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3, par. 5.2 (bilancia idrostatica) + Reg. CE 128/2004 allegato 4bis
titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 355/2005 par. 4c
Titolo alcolometrico volumico, zuccheri riduttori, acidità volatile corretta, acidita' totale, ph, estratto secco totale (multideterminazione)	MP 29 rev. 2 2007
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5 + MP03 rev. 3 2002

08A08579

DECRETO 4 novembre 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Chimica applicata depurazione acque di Giglio Filippo & C. Snc», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 6 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 247 del 22 ottobre 2005 con il quale al laboratorio «Chimica applicata depurazione acque di Giglio Filippo & C. Snc», ubicato in Menfi (Agrigento), via Mazzini n. 88, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 18 settembre 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 marzo 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Chimica applicata depurazione acque di Giglio Filippo & C. Snc», ubicato in Menfi (Agrigento), via Mazzini n. 88, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 marzo 2011 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2008

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Eritrodiolo ed uvaolo	Reg. CEE 2568/1991 allegato VI
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Steroli	Reg. CEE 2568/1991 allegato V + Reg. CEE 183/1993

08A08581

DECRETO 10 novembre 2008.

Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Colline Pontine», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 30 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 246 del 21 ottobre 2005 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Colline Pontine» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Visto l'art. 10 del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle D.O.P. e I.G.P., ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerato che la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Colline Pontine» con decreto 10 ottobre 2005 è stata revocata ai sensi dell'art. 10, comma 4 del citato decreto 21 maggio 2007;

Considerato che con istanza del 1º ottobre 2008 l'Associazione provinciale produttori olivicoli Latina, con sede in Latina, via Don Minzoni n. 1, ha chiesto nuovamente la protezione a titolo transitorio della denominazione «Colline Pontine», ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Vista la nota protocollo n. 6638 del 3 ottobre 2008 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha trasmesso il disciplinare di produzione della denominazione «Colline Pontine» modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento dell'istanza avanzata dall'Associazione provinciale produttori olivicoli Latina, con sede in Latina, via Don Minzoni n. 1, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Colline Pontine», secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Colline Pontine».

Art. 2.

La denominazione «Colline Pontine» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Colline Pontine», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2008

Il capo Dipartimento: NEZZO

08A08562

DECRETO 10 novembre 2008.

Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Ciliegia dell'Etna», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 30 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 289 del 13 dicembre 2006 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Ciliegia dell'Etna» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Visto il decreto 14 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 47 del 25 febbraio 2008 che modifica il decreto 30 novembre 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Ciliegia dell'Etna» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Visto l'art. 10 del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle D.O.P. e I.G.P., ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerato che la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Ciliegia dell'Etna» con decreto 30 novembre 2006 è stata revocata ai sensi dell'art. 10, comma 4 del citato decreto 21 maggio 2007;

Considerato che con istanza del 31 ottobre 2008 l'Associazione produttori «Ciliegia dell'Etna», con sede in Giarre (Catania), via Emilia n. 21, ha chiesto nuovamente la protezione a titolo transitorio della denominazione «Ciliegia dell'Etna», ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Vista la nota protocollo n. 2667 del 1º febbraio 2008 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha trasmesso il disciplinare di produzione della denominazione «Ciliegia dell'Etna» modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento dell'istanza avanzata dall'Associazione produttori «Ciliegia dell'Etna», con sede in Giarre (Catania), via Emilia n. 21, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Ciliegia dell'Etna», secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Ciliegia dell'Etna».

Art. 2.

La denominazione «Ciliegia dell'Etna» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Ciliegia dell'Etna», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2008

Il capo Dipartimento: NEZZO

08A08563

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 ottobre 2008.

Sostituzione di un componente della Commissione speciale per la decisione dei ricorsi concernenti le prestazioni dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni), in rappresentanza della CIA - Associazione provinciale di Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MACERATA

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile del 1970, n. 639, recante: «Attuazione delle deleghe al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale»;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e segnatamente all'art. 46 che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni»;

Visto il decreto direttoriale n. 2 del 20 febbraio 2006 della Direzione provinciale del lavoro di Macerata, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. e le commissioni speciali che disciplinano il contenzioso in materia di prestazioni;

Vista la nota dell'I.N.P.S. pervenuta il 7 ottobre 2008 con la quale si comunica la decadenza del sig. Andrea Cicarilli da membro della Commissione speciale per la decisione dei ricorsi concernenti le prestazioni dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni) in rappresentanza della Federazione provinciale coltivatori diretti;

Vista la nota della CIA - Associazione provinciale di Macerata pervenuta il 27 ottobre 2008, prot. n. 16803, con la quale si designa la sig.ra Ivana Rosati in sostituzione del sig. Andrea Cicarilli;

Ritenuta la necessità di dover provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

La sig.ra Ivana Rosati, nata il 28 settembre 1950 a Civitanova Marche e residente a Macerata in via Giovanni Verga n. 138, è nominata componente della Commissione speciale per la decisione dei ricorsi concernenti le prestazioni dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni) in rappresentanza della CIA - Associazione provinciale di Macerata in sostituzione del sig. Andrea Cicarilli dichiarato decaduto da tale carica.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Macerata, 29 ottobre 2008

Il direttore provinciale: RAUSEI

08A08564

DECRETO 29 ottobre 2008.

Sostituzione di un componente della Commissione speciale per la decisione dei ricorsi concernenti le prestazioni dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni), in rappresentanza della Federazione provinciale coltivatori diretti di Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MACERATA

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile del 1970, n. 639, recante: «Attuazione delle deleghe al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale»;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e segnatamente all'art. 46 che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni»;

Visto il decreto direttoriale n. 2 del 20 febbraio 2006 della Direzione provinciale del lavoro di Macerata, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. e le commissioni speciali che disciplinano il contenzioso in materia di prestazioni;

Vista la nota dell'I.N.P.S. pervenuta il 7 ottobre 2008 con la quale si comunica la decadenza del sig. Gianfranco Persechini da membro della Commissione speciale per la decisione dei ricorsi concernenti le prestazioni dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni) in rappresentanza della Federazione provinciale coltivatori diretti;

Vista la nota della Federazione provinciale coltivatori diretti pervenuta il 27 ottobre 2008, prot. n. 16797, con la quale si designa la sig.ra Serenella Fucksia in sostituzione del sig. Gianfranco Persechini;

Ritenuta la necessità di dover provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

La sig.ra Serenella Fucksia, nata il 24 aprile 1966 a Fabriano e ivi residente in via Borgo Tufico n. 19, è nominata componente della Commissione speciale per la decisione dei ricorsi concernenti le prestazioni dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni) in rappresentanza della Federazione provinciale coltivatori diretti di Macerata in sostituzione sig. Gianfranco Persechini dichiarato decaduto da tale carica.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Macerata, 29 ottobre 2008

Il direttore provinciale: RAUSEI

08A08565

DECRETO 30 ottobre 2008.

Revoca del decreto 22 gennaio 2008 relativo alla nomina della consigliera nazionale di parità effettiva.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto in particolare, l'art. 6 della citata legge n. 145 del 2002, il quale prevede che le nomine degli organi di vertice, di altri organismi comunque denominati, di rappresentanti del Governo e dei Ministri in ogni organismo e a qualsiasi livello, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, o nel mese antecedente lo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo;

Vista la procedura di nomina della consigliera nazionale di parità, di cui all'art. 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, la quale, pur prevedendo la necessità del possesso di determinati requisiti professionali da parte di detta consigliera, affida tuttavia la scelta della consigliera stessa alla determinazione ampiamente discrezionale del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità evidenziando così il carattere, non meramente tecnico, ma essenzialmente fiduciario della nomina;

Visto che la prof.ssa Fausta Guarriello è stata nominata consigliera nazionale di parità effettiva con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, del 22 gennaio 2008;

Visto che con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 19, sono stati anticipatamente sciolti il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati;

Ritenuto pertanto, che la predetta nomina della consigliera nazionale di parità prof.ssa Fausta Guarriello rientri tra le nomine effettuate nel mese antecedente lo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, che possono essere revocate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo, ai sensi del predetto art. 6 della citata legge n. 145 del 2002;

Ritenuto che la consigliera nazionale di parità, pur non essendo posta in posizione di subordinazione gerarchica nei confronti dei Ministri sopramenzionati, è comunque chiamata a garantire il rispetto degli indirizzi governativi in materia, come emerge dai compiti propri della consigliera nazionale, previsti dall'art. 15 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, tra i quali sono ricompresi: «Promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità» e «Sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e della realizzazione di pari opportunità»;

Considerato che, ai fini della possibilità della revoca di cui al predetto art. 6 della citata legge n. 145 del 2002, non è necessario riscontrare inadempimenti da parte del soggetto nominato, ma occorre il ragionevole convincimento che l'attività non sia esercitata nel pieno rispetto delle regole del buon andamento, che comprendono la legittimità e la opportunità delle scelte in sintonia con gli indirizzi politici del Governo in carica (cfr. *ex multis* TAR Lazio - II, *ter*, 2003/3277; TAR Lazio - sez. II, 2003/4448);

Considerato che, nel caso di specie, sussiste tale mancanza di sintonia con gli indirizzi politici del Governo, come è dimostrato dalla nota prot. n. 14995/UCNP del 23 luglio 2008 inviata al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Maurizio Sacconi, con la quale è stato manifestato dalla consigliera nazionale di parità prof.ssa Fausta Guarriello radicale dissenso con le iniziative legislative recentemente adottate dal Governo, nonché dalle notizie di stampa, che hanno dato ampio risalto a tale dissenso;

Ritenuto pertanto, sussistente un evidente pregiudizio nell'attuazione delle linee di azione che il Governo intende perseguire in materia;

Vista la memoria di partecipazione della consigliera nazionale di parità prof.ssa Fausta Guarriello, prot. n. 19296 UCNP, del 20 ottobre 2008, prodotta a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, nella quale la medesima sostiene che il predetto art. 6 della legge n. 145 del 2002 non si applica alla fattispecie in esame e asserisce il carattere indipendente della figura della consigliera nazionale di parità;

Considerato che il predetto art. 6 della legge n. 145 del 2002 non contempla eccezioni alla sua applicazione e che la legislazione vigente in materia non configura la consigliera di parità come una autorità indipendente, non essendo la stessa nominata da organi estranei all'amministrazione ed essendo la medesima inserita dal punto di vista organizzativo presso la Direzione generale del mercato del lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che provvede ad ogni adempimento di carattere finanziario e contabile concernente l'attività della medesima, ma, come già precisato, la delinea quale figura che, pur non posta in posizione di subordinazione gerarchica nei confronti del Ministro, deve in ogni caso operare in coerenza con gli indirizzi politici del Governo;

Considerato che il predetto art. 6 della legge n. 145 del 2002 permette una nuova valutazione complessiva dell'attività svolta sotto il profilo della coerenza con le scelte programmatiche e legislative del Governo;

Ritenuto quindi, di procedere alla revoca della nomina della Consigliera nazionale di parità prof.ssa Fausta Guarriello, ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 145 del 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data del presente decreto è revocata la nomina della prof.ssa Fausta Guarriello a consigliera nazionale di parità effettiva, effettuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, del 22 gennaio 2008.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2008

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro per le pari opportunità
CARFAGNA

08A08566

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 ottobre 2008.

Modificazioni del decreto 4 dicembre 2007, relativo al progetto di ricerca, già ammesso a finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, della Innova Bussines Innovation Centre S.p.a. e dell'Università di Salerno - DIIMA.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto dirigenziale n. 1922 del 4 dicembre 2007, con il quale il progetto n. 1971 presentato dalla Innova Bussines Innovation Centre S.p.A. e dell'Università di Salerno - DIIMA - Dipartimento di ingegneria dell'informazione e matematica applicata, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Considerato che, all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1922 del 4 dicembre 2007, con riferimento al progetto n. 1971 presentato dalla Innova Bussines Innovation Centre S.p.a. e dell'Università di Salerno - DIIMA - Dipartimento di ingegneria dell'informazione e matematica applicata, per mero errore materiale sono stati imputati dei costi in zona eleggibile lettera *c)* in luogo correttamente della zona eleggibile lettera *a)*, è stato indicato quale coproponente l'Università di Salerno - Dipartimento di ingegneria dell'informazione e matematica applicata - DIIMA - Centro di eccellenza metodi e sistemi per l'apprendimento in luogo correttamente dell'Università di Salerno - DIIMA - Dipartimento di ingegneria dell'informazione e matematica applicata ed è stata indicata quale data di inizio delle attività di ricerca il 1° febbraio 2005 per una durata di ventiquattro mesi in luogo correttamente del 1° luglio 2007 per una durata di trentasei mesi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 1922 del 4 dicembre 2007, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 1971 presentato dalla Innova Bussines Innovation Centre S.p.a. e dell'Università di Salerno - DIIMA - Dipartimento di ingegneria dell'informazione e matematica applicata, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1922 del 4 dicembre 2007, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 1971

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 1971 del 19/02/2004 Comitato del 30/05/2007
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Virtuel Incubator Center - V.I.C.

  Inizio: 01/07/2007

  Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  Innova Bussines Innovation Centre S.p.A.

  MESSINA (ME)

  UNIVERSITA' DI SALERNO- DIIMA - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE E MATEMATICA APPLICATA

  Fisciano (SA)

- Costo Totale ammesso Euro 2.006.430,00

  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.196.840,00

  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 809.590,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.196.840,00	€ 809.590,00	€ 2.006.430,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.196.840,00	€ 809.590,00	€ 2.006.430,00

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 1971

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.105.695,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	467.207,50

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alla delibera di conferimento dei soci in conto futuro aumento del Capitale Sociale pari ad almeno 300 K€, il cui versamento verrè eseguuito proporzionalmente allo stato avanzato dei lavori ed alle richieste di erogazione: l'apporto di Capitale proprio, sotto forma di aumento del Capitale Sociale e Conferimento dei soci in conto futuro aumento del Capitale Sociale è da ritenersi destinato ad aggiungersi al Patrimonio Netto che, al 31/12/2004, ammonta a 218,11 K€, e dovrà essere mantenuto per tutta la durata del finanziamento agevolato.

08A08642

DECRETO 23 ottobre 2008.

Modificazioni dei decreti 11 luglio 2006 e 3 luglio 2007, relativi ai progetti di ricerca, già ammessi a finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, della Datamat S.p.A. e De Nora Tecnologie Elettrochimiche S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008 recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nelle riunioni del 23 novembre 2004 e del 18 gennaio 2007, ed in particolare i progetti n. 98 presentato dalla Datamat S.p.A. e n. 9221 presentato dalla De Nora Tecnologie Elettrochimiche S.r.l., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visti i decreti dirigenziali n. 1382 dell'11 luglio 2006 e n. 961 del 3 luglio 2007, con i quali i progetti n. 98 presentato dalla Datamat S.p.A. e n. 9221 presentato dalla De Nora Tecnologie Elettrochimiche S.r.l., sono stati ammessi alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Viste le note del 25 marzo 2008 e del 6 giugno 2008, pervenute rispettivamente in data 9 aprile 2008 prot.

n. 3050 e 17 giugno 2008 prot. n. 5546, con le quali l'istituto convenzionato ha comunicato variazioni contrattuali avanzate dai soggetti richiedenti rispetto a quanto decretato;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 25 giugno 2008, di cui al resoconto sommario;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica dei decreti dirigenziali n. 1382 dell'11 luglio 2006 e n. 961 del 3 luglio 2007, relativamente ai suddetti progetti;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

98 Datamat S.p.A. - Roma;

«M3-CAST (Servizi Mobili Mulltimediali in MultiCAST su reti DVB-T e UMTS) in ambito Televisione Digitale e comunicazione mobile in standard UMTS».

Rispetto a quanto decretato in data: 11 luglio 2006;

variazione della titolarità dall'originaria Datamat S.p.A. alla nuova Elsag Datamat S.p.A.;

presa d'atto degli aggiornamenti tecnici del progetto e alla concessione di 6 mesi di proroga sulla durata della ricerca.

9221 De Nora Tecnologie Elettrochimiche S.r.l. - Milano;

«Cella di elettrolisi con elettrodo a diffusione di gas».

Rispetto a quanto decretato in data: 3 luglio 2007;

fusione per incorporazione della De Nora Tecnologie Elettrochimiche S.r.l. nella Industrie De Nora S.p.A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

08A08643

DECRETO 23 ottobre 2008.

Modificazione del decreto 2 agosto 2006, relativo al progetto di ricerca, già ammesso a finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, della Eurosak Imballaggi Industriali S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008 recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 14 dicembre 2004, ed in particolare il progetto n. 7395 presentato dalla Eurosak Imballaggi Industriali S.p.a., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 1641 del 2 agosto 2006, con il quale il progetto n. 7395 presentato dalla Eurosak Imballaggi Industriali S.p.a., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Vista la nota del 23 giugno 2008, pervenuta in data 8 luglio 2008 prot. n. 6080, con la quale l'istituto MCC S.p.a., ha comunicato che, a seguito delle verifiche condotte dall'esperto scientifico e dall'istituto stesso, il requisito per la concessione dell'ulteriore agevolazione del 10% per collaborazione con Enti pubblici di ricerca e/o Università, non risulta soddisfatto;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 1641 del 2 agosto 2006, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 7395 presentato dalla Eurosak Imballaggi Industriali S.p.a., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1641 del 2 agosto 2006, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 1641 del 2 agosto 2006, per il progetto n. 7395 presentato dalla Eurosak Imballaggi Industriali S.p.a. per effetto del presente decreto, è conseguentemente diminuito di euro 125.710,00 e il credito agevolato è conseguentemente aumentato di euro 125.710,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 9 • Protocollo N. 7395

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 7395 del 04/09/2003 Comitato del 13/12/2006

• Progetto di Ricerca

Titolo: Nuovo film per imballaggio nel settore dei prodotti ortofrutticoli

Inizio: 10/12/2003

L'ammissibilità delle spese per la progettazione e studi di fattibilità decorre dai 12 mesi precedenti la data del protocollo sopra indicata

Durata Mesi: 36

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Eurosak Imballaggi Industriali S.p.A.
PORCARI

• Progetto di Formazione

Titolo: Formazione professionale nell'ambito delle materie plastiche e la loro processabilità con una particolare attenzione al tema dei controlli qualitativi e alle tecniche di analisi in generale

Inizio: 01/11/2004

Durata Mesi: 14

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Eurosak Imballaggi Industriali S.p.A.
PORCARI (LU)

• Costo Totale ammesso	Euro	2.417.700,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	1.471.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	786.700,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	160.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	144.300,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.285.100,00	€ 716.100,00	€ 2.001.200,00	€ 160.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 185.900,00	€ 70.600,00	€ 256.500,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.471.000,00	€ 786.700,00	€ 2.257.700,00	€ 160.000,00

Legge 297/1999 Art. 9 • Protocollo N. 7395

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• **RICERCA**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)
10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• **FORMAZIONE**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	55 %	40 %
Eleggibile lettera c)	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	50 %
Extra UE	45 %	50 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:
20 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	960.310,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	872.310,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	88.000,00
Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto interessi sul finanziamento	fino a Euro	1.292.050,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.228.050,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	64.000,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

08A08644

DECRETO 23 ottobre 2008.

Modificazione del decreto 29 dicembre 2003, relativo al progetto di ricerca, già ammesso a finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, della C.R.F. S.c.p.a. - Centro Ricerche Fiat, Alenia Aeronautica S.p.a., Centro Sviluppo Materiali S.p.a. e RTM - Istituto per le Ricerche di Tecnologia Meccanica e per l'Automazione S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008 recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 10 giugno 2003, ed in particolare il progetto n. 9937 presentato dalla C.R.F. S.c.p.a. - Centro Ricerche Fiat, Alenia Aeronautica S.p.a., Centro Sviluppo Materiali S.p.a. e RTM - Istituto per le Ricerche di Tecnologia Meccanica e per l'Automazione S.p.a., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 2266 del 29 dicembre 2003, con il quale il progetto n. 9937 presentato dalla C.R.F. S.c.p.a. - Centro Ricerche Fiat, Alenia Aeronautica S.p.a., Centro Sviluppo Materiali S.p.a. e RTM - Istituto per le Ricerche di Tecnologia Meccanica e per l'Automazione S.p.a., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Considerato che all'art. 1 del citato decreto dirigenziale, nella scheda allegata (Allegato 1), relativamente al progetto n. 9937 presentato dalla C.R.F. S.c.p.a. - Centro Ricerche Fiat, Alenia Aeronautica S.p.a., Centro Sviluppo Materiali S.p.a. e RTM - Istituto per le Ricerche di Tecnologia Meccanica e per l'Automazione S.p.a., per mero errore materiale, è stato indicato quale costo ammissibile un importo pari a euro 8.752.000,00 anziché euro 8.753.000,00 e nella Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi, relativamente alla Ricerca industriale nella zona di imputazione Eleggibile lettera *a)*, è stato indicato un importo di euro 6.553.000,00 anziché 6.554.000,00;

Sentito il parere espresso dal Comitato nella seduta del 14 dicembre 2004, relativamente al suddetto errore materiale;

Visto il decreto direttoriale n. 1572 del 29 novembre 2004;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2004;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 2266 del 29 dicembre 2003, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 9937 presentato dalla C.R.F. S.c.p.a. - Centro Ricerche Fiat, Alenia Aeronautica S.p.a., Centro Sviluppo Materiali S.p.a. e RTM - Istituto per le Ricerche di Tecnologia Meccanica e per l'Automazione S.p.a., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 2266 del 29 dicembre 2003, sono sostituite dalla scheda allegata al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 2266 del 29 dicembre 2003, per il progetto n. 9937 presentato dalla C.R.F. S.c.p.a. - Centro Ricerche Fiat, Alenia Aeronautica S.p.a., Centro Sviluppo Materiali S.p.a. e RTM - Istituto per le Ricerche di Tecnologia Meccanica e per l'Automazione S.p.a., è conseguentemente aumentato di euro 700,00.

3. La spesa complessiva, relativamente al progetto n. 9937 presentato dalla C.R.F. S.c.p.a. - Centro Ricerche Fiat, Alenia Aeronautica S.p.a., Centro Sviluppo Materiali S.p.a. e RTM - Istituto per le Ricerche di Tecnologia Meccanica e per l'Automazione S.p.a., è aumentata di euro 700,00 e graverà sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2004 sezione aree depresse utilizzando gli appositi finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo, della legge 16 aprile 1987, n. 183, secondo le quote previste nell'ambito del Programma operativo nazionale 2000/2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 9937

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 9937 del 30/07/2001 Comitato del 30/05/2007
- Progetto di Ricerca

Titolo: Processo di saldatura laser per la realizzazione di grandi pannelli rinforzati in lega aeronautica.

Inizio: 01/04/2002

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 04/12/2001

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

C.R.F. S.C.P.A. - Centro Ricerche Fiat
ORBASSANO (TO)

Alenia Aeronautica S.p.A.
POMIGLIANO D'ARCO (NA)

CENTRO SVILUPPO MATERIALI S.P.A.
ROMA (RM)

RTM - S.p.A. - Istituto per le Ricerche di Tecnologia Meccanica e per L'Automazione
VICO CANAVESE (TO)

- Costo Totale ammesso Euro 8.753.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 8.324.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 429.000,00

  al netto di recuperi pari a Euro 130.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 6.554.000,00	€ 260.000,00	€ 6.814.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 1.295.000,00	€ 169.000,00	€ 1.464.000,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 475.000,00	€ 0,00	€ 475.000,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 8.324.000,00	€ 429.000,00	€ 8.753.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	60 %	35 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	55 %	30 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	50 %	25 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	50 %	25 %	0 %	0 %
Extra UE	50 %	25 %	0 %	0 %

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 9937

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	5.023.850,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

08A08645

DECRETO 29 ottobre 2008.

Modificazioni di taluni decreti relativi a progetti già ammessi a finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nelle riunioni dell'11 gennaio 2001, 2 luglio 2002 e del 27 settembre 2000, ed in particolare per i progetti n. 8304 presentato dalla Abbadda S.p.a., n. 1730 presentato dalla Emotion S.r.l. e n. 22883 Ote S.p.a., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954;

Visti i decreti dirigenziali n. 678 del 28 giugno 2001, n. 123 del 13 febbraio 2001 e n. 1903 del 20 dicembre 2002, con i quali sono stati ammessi al finanziamento i progetti n. 8304 presentato dalla Abbadda S.p.a., n. 1730 presentato dalla Emotion S.r.l. e n. 22883 Ote S.p.a. così come dalla proposta formulata dal Comitato nelle riunioni dell'11 gennaio 2001, 2 luglio 2002 e del 27 settembre 2000;

Viste le note dell'istituto Intesa San Paolo S.p.a. dell'11 luglio 2008, del 16 luglio 2008 e del 5 agosto 2008, con le quali ha comunicato variazioni contrattuali avanzate dai soggetti richiedenti rispetto a quanto decretato;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 17 settembre 2008, di cui al resoconto sommario;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa rettifica dei decreti dirigenziali n. 678 del 28 giugno 2001, n. 123 del 13 febbraio 2001 e n. 1903 del 20 dicembre 2002;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

8304 ABB ADDA S.p.a. - Lodi;

«Cabina elettrica innovativa modulare prefabbricata compatta».

Rispetto a quanto decretato in data: 28 giugno 2001;

Variazione della titolarità in capo alla ABB S.p.a.;

1730 Emotion S.r.l. - Bollate (Milano);

«Innovativo sistema di cattura del moto per applicazioni cliniche, sportive e nell'industria del divertimento»;

Rispetto a quanto decretato in data: 20 dicembre 2002;

Variazione della titolarità in capo alla BTS S.p.a. e superamento della condizione, posta dall'Istituto convenzionato, prevista nel decreto di concessione del finanziamento;

22883 Ote S.p.a. - Firenze;

«Ricetrasmettitore multistandard in tecnica "Software radio" per il controllo del traffico aereo»;

Rispetto a quanto decretato in data: 13 febbraio 2001;

Variazione della titolarità in capo alla Selex Communications S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

08A08580

DECRETO 29 ottobre 2008.

Modificazione al decreto 31 dicembre 2004, relativo al progetto di ricerca già ammesso a finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 7 ottobre 2003, ed in particolare per il progetto n. 12608 presentato dalla Tubifor di Fortunati Antonio, dal Parco scientifico e tecnologico di Salerno e delle aree interne della Campania SCpA e dall'Università degli studi di Salerno Dip. di ingegneria chimica ed alimentare, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, con il quale il progetto n. 12608 presentato dalla Tubifor di Fortunati Antonio, dal Parco scientifico e tecnologico di Salerno e delle aree interne della Campania SCpA e dall'Università degli studi di Salerno Dip. di ingegneria chimica ed alimentare, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Vista la nota del 10 luglio 2008, con la quale l'istituto convenzionato ha comunicato le variazioni contrattuali avanzate dai soggetti richiedenti rispetto a quanto decretato;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 17 settembre 2008, di cui al resoconto sommario;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

12608 Tubifor di Fortunati Antonio - Padula (Salerno)

Parco scientifico e tecnologico di Salerno e delle Aree interne della Campania SCpA - Salerno;

Università degli studi di Salerno Dip. di ingegneria chimica ed alimentare - Fisciano (Salerno)

«Riciclo del pet post consumo per nuove applicazioni in campo elettrico come sostituto del PVC.».

Rispetto a quanto decretato in data: 31 dicembre 2004;

Variazione della titolarità da Tubifor di Fortunati Antonio, Parco scientifico e tecnologico di Salerno e delle aree interne della Campania SCpA e Università degli studi di Salerno Dip. di ingegneria chimica ed alimentare a Tubifor S.r.l., Parco scientifico e tecnologico di Salerno e delle aree interne della Campania SCpA e Università degli studi di Salerno Dip. di ingegneria chimica ed alimentare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

08A08583

DECRETO 29 ottobre 2008.

Modificazione del decreto 30 dicembre 2005, relativo ad un progetto di ricerca già ammesso a finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 4 maggio 2005, ed in particolare per il progetto n. 9536 presentato dalla Ksolutions S.p.A. e dalla Publisys S.p.A., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 3334 del 30 dicembre 2005, con il quale il progetto n. 9536 presentato dalla Ksolutions S.p.A. e dalla Publisys S.p.A., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il supplemento istruttorio in data 29 agosto 2008 pervenuto in data 4 settembre 2008 prot. n. 7395, espletato dall'esperto scientifico a seguito della rinuncia della Ksolutions S.p.A. alla prosecuzione delle attività previste contrattualmente e della presa in carico delle stesse da parte della Publisys S.p.A.;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 17 settembre 2008, di cui al resoconto sommario;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 3334 del 30 dicembre 2005, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

9536 Ksolutions S.p.A. - San Giuliano Terme (Pisa)

Publisys S.p.A. - Potenza

«Clickworld2 - Architettura multiagente per matchmaking e recommendation».

Rispetto a quanto decretato in data: 30 dicembre 2005;

Variazione della titolarità in capo alla sola Publisys S.p.A. a seguito della rinuncia alla prosecuzione delle attività da parte della Ksolutions S.p.A.

Proroga di ulteriori sei mesi necessari al completamento del progetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

08A08584

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 29 ottobre 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio, Direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le Direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 7141 del 17 ottobre 2008 del direttore dell'Ufficio provinciale di Sassari, con la quale è stata comunicata la causa e il periodo del mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari - Servizio di pubblicità immobiliare di Sassari;

Atteso che il mancato funzionamento è stato determinato dall'assenza di numerose unità lavorative da poter adibire al servizio di sportello a causa dello sciopero indetto dai sindacati di base RdB.;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura al pubblico dell'ufficio sopra citato, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopra citate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota n. UGC/1666 del 27 ottobre 2008, ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari - Servizio di pubblicità immobiliare - per il giorno 17 ottobre 2008.

La presente disposizione verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 29 ottobre 2008

p. *Il direttore regionale:* MURA

08A08567

PROVVEDIMENTO 4 novembre 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Frosinone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella Direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle Direzioni regionali e la cessazione delle Direzioni compartimentali;

Vista la nota del 17 ottobre 2008, prot. n. 8234, con la quale l'Ufficio provinciale di Frosinone ha comunicato che per il giorno 17 ottobre 2008 non è stato possibile assicurare, per causa sciopero, il regolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare;

Vista la nota n. 11949 del 24 ottobre 2008, della Direzione regionale del Lazio, inviata all'ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota n. 993 U/G del 30 ottobre 2008 con la quale il Garante del contribuente del Lazio - Roma - esprime parere favorevole;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio provinciale di Frosinone;

Determina:

Il periodo di mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare del sotto indicato ufficio è accertato come segue:

per il giorno 17 ottobre 2008 per irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Frosinone;

regione Lazio: Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2008

Il direttore provinciale: MOLINARI

08A08575

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 8 ottobre 2008.

Utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di lavori pubblici. (Determinazione n. 5/2008).

Considerato in fatto.

L'applicazione dell'art. 81 del decreto legislativo n. 163/2006 che, come noto, ha eliminato anche nel settore dei lavori pubblici i limiti giuridici all'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ha provocato, tra gli operatori del settore, perplessità e dubbi interpretativi riconducibili alla difficoltà di superare un sistema di valutazione delle offerte basato, sotto la vigenza della legge n. 109/1994, essenzialmente su meccanismi automatici.

È stato quindi rivolto all'Autorità l'invito a fornire, in forza dei suoi poteri di regolazione del mercato dei lavori pubblici, indicazioni circa l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da parte delle stazioni appaltanti, sia sotto il profilo della fissazione delle condizioni legittimanti la scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto al criterio del prezzo più basso, sia per ciò che concerne l'indicazione delle modalità applicative del criterio medesimo.

Ciò al fine di evitare che un eventuale utilizzo distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da parte delle stazioni appaltanti determini l'esercizio di una discrezionalità svincolata da qualsiasi criterio oggettivo e, quindi, suscettibile di tra-

dursi in violazione dei principi di parità di trattamento degli operatori economici e di correttezza dell'azione amministrativa.

Stante il rilievo della questione ed il coinvolgimento di numerosi interessi di settore, l'Autorità ha convocato in due successive audizioni gli operatori del settore.

Tenendo conto delle considerazioni svolte in tali sedi ed al fine di fornire un ausilio agli operatori del settore, l'Autorità ritiene opportuno fornire alcuni indirizzi di carattere operativo.

Ritenuto in diritto.

1. L'art. 81, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 prevede che, nei contratti pubblici, la scelta della migliore offerta si basi, alternativamente, sul criterio del prezzo più basso o sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ai sensi dell'art. 81, comma 2, le stazioni appaltanti scelgono tra i due indicati criteri «quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto».

Le citate disposizioni rappresentano, per il settore dei lavori pubblici, il superamento del regime restrittivo volto a privilegiare il criterio del prezzo più basso dettato dalla legge n. 109/1994.

Se infatti, il decreto legislativo n. 358/1992 e il decreto legislativo n. 157/1995, recependo le indicazioni del legislatore comunitario, prevedevano già, in materia di forniture (art. 19 decreto legislativo n. 358/1992) e servizi (art. 23 decreto legislativo n. 157/1995), la facoltà della stazione appaltante di scegliere alternativamente tra i due criteri, per i lavori, invece, la legge n. 109/1994, nella versione precedente alla novella della legge n. 166/2002, all'art. 21, limitava la scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa alle concessioni e all'appalto concorso, salvo poi, con l'introduzione del comma 1-*ter,* estendere tale possibilità anche ai casi di pubblico incanto e licitazione privata di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario, purché si trattasse di appalti in cui «per fa prevalenza della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali» si ritenesse possibile che la progettazione potesse essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte dall'appaltatore.

Sulla compatibilità con il diritto comunitario del sistema dì scelta della migliore offerta nei lavori pubblici delineato dalla legge n. 109/1994 si era espressa negativamente la Corte di giustizia che, con la sentenza del 7 ottobre 2004, procedimento C-247/02, precisava che il principio che sta alla base dell'orientamento comunitario (direttiva 93/37, art. 30) di riconoscere la possibilità di scelta tra i due criteri è quello di consentire alla stazione appaltante «di comparare diverse offerte e scegliere la più vantaggioso in base a criteri obiettivi» e che, pertanto, la «fissazione da parte del legislatore nazionale, in termini generali ed astratti, di un unico criterio di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici priva le amministrazioni aggiudicatrici della possibilità di prendere in considerazione la natura e le caratteristiche peculiari di tali appalti, isolatamente considerati, scegliendo per ognuno di essi il criterio più idoneo a garantire la libera concorrenza e ad assicurare la selezione della migliore offerta.

Conseguentemente, sulla base di tali considerazioni, il Giudice comunitario affermava che l'art. 30, comma 1, della direttiva n. 93/1937 deve essere interpretato nel senso che «osta ad una normativa nazionale la quale, ai fini dell'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici mediante procedure di gara aperte o ristrette, imponga, in termini generali ed astratti, alle amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere unicamente al prezzo più basso».

La medesima *ratio* è alla base della Determinazione n. 6/2005, nella quale l'Autorità, rifacendosi all'esigenza di una più efficace attuazione del principio di libera concorrenza (art. 81 Trattato UE) e alla conseguente libertà di scelta dei criteri di aggiudicazione, ha affermato che, anche negli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria - ai quali per costante giurisprudenza della Corte di giustizia devono ritenersi applicabili i medesimi principi generali elaborati per il soprasoglia - deve riconoscersi alle stazioni appaltanti la libertà di scelta del criterio di aggiudicazione, da esercitarsi avendo riguardo a motivi di opportunità per ragioni di pubblico interesse.

L'attuale formulazione dell'art. 81 del decreto legislativo n. 163/2006 riporta la normativa nazionale in linea con i principi della normativa comunitaria, dando attuazione in modo pieno al principio di tutela della concorrenza (art. 81 Trattato UE), sulla scia di quanto statuito dalla Corte di giustizia e già sostenuto dall'Autorità nella citata Determinazione.

2. Alla luce di quanto sopra, non è revocabile in dubbio che il principio alla base dell'art. 81, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 sia quello della scelta del criterio di aggiudicazione da parte della stazione appaltante, in modo indipendente dal tipo di procedura adottata e tenuto conto della maggiore adeguatezza rispetto all'oggetto del singolo contratto.

Da tale impostazione normativa deriva l'impossibilità di dare indicazioni preventive ed astratte circa la scelta del criterio più adeguato senza incorrere nel rischio, peraltro già censurato dalla Corte di giustizia, di privare «le amministrazioni aggiudicatrici della possibilità di prendere in considerazione la natura e le caratteristiche peculiari di tali appalti, isolatamente considerati, scegliendo per ognuno di essi il criterio più idoneo a garantire la libera concorrenza e ad assicurare la selezione della migliore offerta».

3. Ritenuto quanto sopra, l'Autorità ritiene tuttavia opportuno fornire le presenti indicazioni affinché, nel rispetto del citato principio di equivalenza tra i due criteri, possano essere di ausilio agli operatori del settore nella scelta del criterio di aggiudicazione effettivamente più «adeguato» ai fini del soddisfacimento del pubblico interesse sotteso all'indizione della gara.

4. Allo scopo appare utile, quindi, ribadire che la discrezionalità della stazione appaltante nella scelta del criterio di aggiudicazione (da intendersi quale mera discrezionalità tecnica e non certo amministrativa) è conformata, in primo luogo, da quanto previsto nel considerando 46 della direttiva n. 2004/18/CE, dove viene chiaramente evidenziato come «l'aggiudicazione dell'appalto deve essere effettuata, applicando criteri obiettivi che garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza.»

Secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, al fine di sviluppare una concorrenza effettiva deve adottarsi una modalità di attribuzione degli appalti tale che l'amministrazione aggiudicatrice sia in grado di comparare diverse offerte e scegliere la più vantaggiosa in base a criteri obiettivi (sentenze 16 settembre 1999, causa C-27/98, Fracasso e Leitschultz, Racc. punto 26; 27 novembre 2001, cause riunite C-285199 e C-286/99, punto 34, e 12 dicembre 2002, causa C-470/99, punto 89).

In secondo luogo, come previsto nell'art. 81, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 «Le stazioni appaltanti scelgono, ira i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto».

Le stazioni appaltanti, pertanto, sono vincolate, nella scelta dei criterio di aggiudicazione, a valutarne l'adeguatezza rispetto alle caratteristiche oggettive e specifiche del singolo contratto.

Ciò comporta che, nella fase di elaborazione della strategia di gara, la stazione appaltante è tenuta ad interrogarsi se lo specifico interesse pubblico che intende perseguire attraverso l'indizione della gara sia più adeguatamente soddisfatto tenendo conto esclusivamente del fattore prezzo o se, invece, sia preferibile valutare una giusta combinazione di elementi quantitativi e qualitativi delle offerte.

Una valutazione di tal fatta, poi, deve tener conto delle caratteristiche dei lavori messi a gara posto che è da essi che «può ricavarsi se siano o meno prevalenti gli elementi legati ad aspetti qualitativi rispetto al dato puramente numerico», come affermato dalla V sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 2848 del 9 giugno 2008, per un appalto di servizi e che, stante l'identità di *ratio*, non può non ritenersi pienamente applicabile anche ai lavori.

5. Ne deriva che potrà essere adeguato al perseguimento delle esigenze dell'amministrazione il criterio del prezzo più basso quando l'oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate.

In questo caso, qualora la stazione appaltante sia in grado di predeterminare in modo sufficientemente preciso l'oggetto del contratto, potrà non avere interesse a valorizzare gli aspetti qualitativi dell'offerta, in quanto l'esecuzione del contratto secondo i mezzi, le modalità ed i tempi previsti nella documentazione di gara è già di per sé in grado di soddisfare nel modo migliore possibile l'esigenza dell'amministrazione. L'elemento quantitativo del prezzo rimane quindi l'unico criterio di aggiudicazione.

6. Al contrario, la scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà in considerazione quando le caratteristiche oggettive dell'appalto inducano a ritenere rilevanti, ai fini dell'aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi.

In questo caso l'amministrazione potrà ritenere che l'offerta più vantaggiosa per la specifica esigenza sia quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo.

Può essere di fondamentale ausilio, ai fini di tale valutazione, l'esame della rilevanza, all'interno dello specifico contratto, dei fattori indicati, a titolo esemplificativo, dall'art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006 quali criteri di valutazione in caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: «*b)* la qualità; *c)* i/pregio tecnico; *d)* le caratteristiche estetiche e funzionali; *e)* le caratteristiche ambientali; *f)* il costo di utilizzazione e manutenzione; *g)* la redditività; *h)* il servizio successivo alla vendita; *i)* l'assistenza tecnica; *l)* la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione; *m)* l'impegno in materia di pezzi di ricambio; *n)* la sicurezza di approvvigionamento; *o)* in caso di concessioni, altresì fa durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti».

Si sottolinea che il decreto legislativo n. 152/2008 ha soppresso l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 83, vale a dire il potere della commissione giudicatrice di fissare i criteri motivazionali per l'attribuzione dei punteggi; ciò significa che viene implicitamente sancito che le modalità di ripartizione dei punteggi per ogni criterio di valutazione devono essere predeterminate a monte, in sede di stesura del bando di gara.

Secondo il considerando 46 della direttiva n. 2004/18/CE, le amministrazioni aggiudicatrici «stabiliscono i criteri economici e qualitativi che, nel loro insieme, devono consentire di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione aggiudicatrice».

Ne deriva che la stazione appaltante dovrà valutare se uno o più degli aspetti qualitativi dell'offerta concorrano, insieme al prezzo, all'individuazione della soluzione più idonea a soddisfare l'interesse sotteso all'indizione della gara. Solo in questo caso, infatti, corrisponde all'interesse pubblico l'utilizzo del sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

A titolo ulteriormente esemplificativo. si rileva che ciò potrà venire in considerazione quando, con riferimento allo specifico oggetto del contratto, assuma particolare rilevanza l'organizzazione del lavoro (ad esempio, nel caso di organizzazione di cantieri per lavori che devono essere resi in costanza di prestazione del servizio potrebbe essere utile valorizzare le offerte che garantiscono i minori impatti sulla prestazione del servizio stesso), o le caratteristiche tecniche dei materiali (ad esempio, materiali innovativi che garantiscono una maggiore durabilità o una maggiore sicurezza in caso di impianti idrici, termici, ecc.), o l'impatto ambientale (ad esempio, quando l'opera debba essere fruita dalla collettività si potrebbe avere interesse all'uso di materiali a basso impatto ambientale, riciclabili, ecc), o la metodologia utilizzata, quando si tratti di lavori non standardizzati, ecc.

In ogni caso si dovrà fare riferimento ad elementi che attengono all'oggetto dell'appalto e che siano tali da evidenziare un maggior pregio della proposta contrattuale che dovrà essere resa in favore dell'amministrazione appaltante e non che attengano a caratteristiche o qualità soggettive del concorrente.

Infatti, come affermato nel considerando 46 della direttiva n. 2004/18/CE «Al fine di garantire fa parità di trattamento, i criteri di aggiudicazione dovrebbero consentire dì raffrontare le offerte e di valutarle in maniera oggettiva. Se tali condizioni sono soddisfatte, criteri di aggiudicazione economici e qualitativi, (...), possono consentire all'amministrazione aggiudicatrice di rispondere ai bisogni della collettività pubblica interessata, quali espressi nelle specifiche dell'appalto».

Sulla base di quanto sopra considerato,

IL CONSIGLIO

ritiene che:

- la scelta del criterio di aggiudicazione rientra nella discrezionalità tecnica delle stazioni appaltanti che devono valutarne l'adeguatezza rispetto alle caratteristiche oggettive e specifiche del singolo contratto, applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva Concorrenza;

- il criterio del prezzo più basso può reputarsi adeguato al perseguimento delle esigenze dell'amministrazione quando l'oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate:

- il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa può essere adottato quando le caratteristiche oggettive dell'appalto inducano a ritenere rilevanti, ai fini dell'aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi, quali ad esempio, l'organizzazione del lavoro, le caratteristiche tecniche dei materiali, l'impatto ambientale, la metodologia utilizzata.

Roma, 8 ottobre 2008

Il Presidente: GIAMPAOLINO

Il consigliere relatore: BOTTO

08A08578

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di stoccaggio di gas naturale in giacimento di idrocarburi da denominarsi «Sinarca stoccaggio», presentato dalla società Gas Plus Italiana S.p.a., in Fornovo di Taro.

Con il decreto n. 0001293 del 4 novembre 2008 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto di stoccaggio di gas naturale in giacimento di idrocarburi da denominarsi «Sinarca stoccaggio», presentato dalla società Gas Plus Italiana S.p.a. con sede a Fornovo di Taro (Parma), via Nazionale 2 - 43045 Fornovo di Taro (Parma).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10 legge 24 novembre 2000, n. 340.

08A08577

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «La Luna - soc. coop. a r.l.», in Buttrio

Con deliberazione n. 2308 del 6 novembre 2008 la Giunta regionale ha nominato la dott.ssa Barbara Pasqualini, con studio in Udine, via del Sale n. 9, liquidatore della cooperativa «La Luna - soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Buttrio, in sostituzione della signora Ada Blasutig.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

08A08576

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Modifica della perimetrazione di un'area a pericolosità geologica in comune di Trissino

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, delle norme di attuazione della Variante al «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione», con decreto segretariale n. 11 in data 20 ottobre 2008 è stato approvato l'aggiornamento della perimetrazione individuata con il codice 0240002700B, ubicata in località Schenati in comune di Trissino (Vicenza).

La modifica, che costituisce variante al PAI, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avviso del decreto sarà inoltre pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e della Regione del Veneto.

Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla Provincia di Vicenza e al comune di Trissino (Vicenza) per l'affissione all'albo pretorio e depositata, al fine della consultazione, presso la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione generale Difesa del suolo), la Regione Veneto (Direzione Difesa del suolo), la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (Direzione Centrale Ambiente) e la Provincia di Vicenza (Dipartimento Ambiente).

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it.

08A08582

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-273) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.